



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Abruzzo	Legge n° 4 del 28/01/2020	BUR n°11 del 31/01/2020
ID:13699	Esito: Non impugnativa	(Scadenza 31/03/2020)

Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

La legge regionale in parola è censurabile per i seguenti motivi. Si rileva preliminarmente che l'ultimo rendiconto approvato dalla Regione Abruzzo è relativo all'esercizio finanziario 2015. Si evidenzia, inoltre, che nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione in esame le tabelle prescritte dal punto 9.11.7 dell'Allegato 4/1 dei D.lgs. 118/2011, atte a descrivere la composizione e la copertura del disavanzo presunto individuato nell'Allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), non sono conformi al sopracitato decreto legislativo. Primariamente, si evidenzia che l'importo del disavanzo presunto al 31/12/2019 di cui alla lettera E) della "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" pari ad euro 451.454.634,43 non corrisponde al totale della tabella relativa alle "Modalità copertura disavanzo", rappresentata nella Nota integrativa, pari ad euro 459.459.237,13, in violazione di quanto previsto dal principio contabile applicato 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011. Inoltre, il predetto principio contabile applicato 9.11.7 prevede la predisposizione di due tabelle riguardanti rispettivamente la composizione e le modalità di copertura del disavanzo, laddove nella nota integrativa allegata al provvedimento in esame è riportata soltanto la tabella relativa alla "Modalità di copertura del disavanzo presunto". Si richiama, inoltre, che le suddette tabelle erano già state oggetto di rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione dei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-

2020.

Alla luce di quanto sopra si ravvisa un contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, in merito alla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto nella parte accantonata viene indicato un importo nullo relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità laddove nell'Elenco analitico delle risorse accantonate riportato nella Nota integrativa il suddetto FCDE è pari ad euro 14.343.781,06.

Conseguentemente, si rileva che il totale parte disponibile (lettera E) della suddetta Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è pari ad euro -451.454.634,43, laddove la stessa grandezza riportata nella corrispondente Tabella riportata nella Nota integrativa (che include l'importo del FCDE) è pari ad euro -465.798.415,49. Al riguardo si richiama che il disavanzo presunto al 31/12/2019 indicato nella tabella relativa alle "Modalità copertura disavanzo" contenuta nella Nota integrativa riporta un importo ulteriormente diverso e pari ad euro -459.459.237,13.

Per le suesposte considerazioni si ritiene sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.